



Fascicolo n° 1/2026
Data di pubblicazione: 09/03/2026

Autrice: Alessandra Algostino*

Il senso della magistratura come “potere *contro-potere*”. Una riflessione critica sulla revisione costituzionale in tema di giustizia

Sommario: 1. Dietro la separazione delle carriere, l'indipendenza e il “giudice oppressore”. – 2. La magistratura come limite al potere e garanzia dei diritti. – 3. Lo stato di cose e la riforma. – 4. L'*iter* della revisione costituzionale: credere, obbedire, approvare. – 5. Frammentazione, verticalizzazione e sorteggio: tre organi per indebolire la magistratura. – 6. Il referendum *oppositivo* e la sicurezza *dal* potere.

1. Dietro la separazione delle carriere, l'indipendenza e il “giudice oppressore”

«Si conferma, così, che la separazione delle carriere non intende in alcun modo attrarre la magistratura requirente nella sfera di controllo o anche solo di influenza di altri poteri dello Stato, perché anche la magistratura requirente rimane parte dell'ordine autonomo e indipendente»: così si legge nel testo della presentazione alla Camera dei deputati, 13 giugno 2024, del disegno di legge costituzionale, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e del Ministro della giustizia (Nordio), recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”¹. Come si suol dire, “*excusatio non petita, accusatio manifesta*”?

Il *fil rouge* dichiarato della riforma è «concretare con disciplina costituzionale il principio della separazione delle carriere dei magistrati»², ma il nodo sotteso è l'indipendenza esterna ed interna

* Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, Università di Torino.

¹ Il testo è, nel momento in cui si scrive, pubblicato, dopo la seconda deliberazione a maggioranza assoluta, in *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025, in attesa dello svolgimento del referendum.

² Citazione sempre da presentazione dell'Atto Camera n. 1917 alla Camera dei deputati, 13 giugno 2024.

della magistratura³, con quanto ne consegue in tema di *ratio* della magistratura, equilibrio della forma di governo (separazione dei poteri) ed effettività della forma di Stato (democrazia costituzionale). In questione sono garanzia dei diritti e limitazione del potere.

La separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, ammesso – e non concesso – sia un obiettivo da perseguire⁴, è un falso problema: nei fatti già esiste ed è assicurata attraverso la rigida regolamentazione che presidia il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti (specie dopo l'adozione della legge n. 71 del 2022, c.d. riforma Cartabia)⁵; un solo dato, ancora antecedente le restrizioni del 2022: il passaggio da magistrati requirenti a giudicanti risulta essere dello 0,83%, quello inverso dello 0,21%⁶.

Il nodo effettivo è l'indipendenza della magistratura rispetto ad altri poteri dello Stato, in particolare l'esecutivo (tenuto conto che il controllo del legislativo, con il premierato di fatto, è già in stadio avanzato). Che il nesso fra separazione delle carriere e attrazione nell'orbita dell'esecutivo sia un rischio reale trova riscontri nella storia, laddove racconta di giudici dipendenti dall'esecutivo⁷ (e di come la loro autonomia sia intrecciata con il costituzionalismo come tradi-

³ Ad esplicitarlo sono le stesse dichiarazioni di esponenti del Governo, a partire dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti [...] rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l'azione di Governo» (citato da C. DE FIORES, *Dal governo, del governo, per il governo*, in A. CIERVO, G. RUSSO SPENA (a cura di), *Controriforma della magistratura. Anatomia di una svolta autoritaria*, Roma (supplemento al n. 1 di *Left* – 9 gennaio 2026); e dal Ministro della giustizia, Carlo Nordio: «stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo» (intervista a cura di V. Piccolillo, *Internista a Nordio: «La riforma? Molti magistrati in privato sono a favore. E così la politica riprende i suoi spazi»*, in *Corriere della sera*, 3 novembre 2025).

⁴ Al netto della giurisprudenza costituzionale secondo la quale la Costituzione «pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni» (Corte cost., sent. n. 37 del 2000, ripresa testualmente da Corte cost., sent. n. 58 del 2022).

⁵ La “riforma Cartabia” «ha ulteriormente accentuato il processo di interna divisione del corpo della magistratura, procedendo oltre i già rigidi steccati eretti dalla riforma Castelli e realizzando il massimo di separazione possibile tra giudici e pubblici ministeri a Costituzione invariata»; «stabilendo la regola generale che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, può essere effettuato una sola volta nel corso della carriera, entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni», regola alla quale si può derogare una sola volta in casi rigidamente determinati (N. ROSSI, *Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri o riscrivere i rapporti tra poteri?*, in *Questione Giustizia*, n. 1-2/2025, p. 144).

⁶ I dati sono ripresi da A. SPATARO, *La separazione delle carriere dei magistrati? una riforma da evitare*, in *Giustizia Insieme*, 28 luglio 2016, che, quanto al periodo precedente, ricorda come «tra il '93 ed il '99... la percentuale di giudici trasferitisi a domanda agli uffici del P.M. risultava sostanzialmente costante, oscillando tra un minimo del 6% ed un massimo dell'8,50% ; anche nel caso di trasferimenti in direzione opposta, le percentuali nello stesso periodo erano costanti, oscillando tra il 10% e il 17%» e come «tali dati sono vistosamente “crollati” a seguito delle limitazioni introdotte d. lgs n. 160/2006, successivamente modificate dalla legge n. 111/2007»; cfr., più recentemente, il dossier curato da M. FILOMENO E I. ROCCHETTI, *La mobilità della magistratura italiana sul territorio dal 1965 al 2018*, Csm, Ufficio statistico, 2019.

⁷ Sia sufficiente citare l'art. 68 dello Statuto albertino (1848): «La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce»; nonché ricordare come lo Stato fascista aveva trovato «già come eredità dello Stato liberale molti strumenti di subordinazione della magistratura all'esecutivo... Ci si è limitati a introdurre alcune modifiche, tuttavia rilevanti, quali la cancellazione dell'elettività del Consiglio superiore della magistratura, lo scioglimento dell'associazione nazionale magistrati, il rafforzamento degli strumenti di subordinazione all'esecutivo del

zione giuridica della limitazione del potere), e nella comparazione (se pur da intendersi come indicativa e non dirimente, ovvero in termini di normalità statistica)⁸.

Nel leggere il diritto – è quasi superfluo rammentarlo – non si può prescindere dal contesto: il diritto è un fenomeno sociale e non vive in una torre d’avorio, come riconosce magistralmente la Costituzione⁹, ma è immerso nella storia.

Il fine non dichiarato è indebolire la magistratura e, attraverso il legame tra pubblico ministero ed esecutivo, asservirla? dal giudice garante dei diritti al “giudice oppressore”¹⁰? Un giudice che invece di garantire la *sicurezza dal potere*, limitandolo, assicuri la *sicurezza del potere*?

La figura del giudice oppressore è coerente con la metamorfosi della sicurezza sociale e dei diritti in sicurezza come ordine pubblico ideale e con la sostituzione dell’orizzonte aperto del conflitto e della trasformazione con la repressione del dissenso. È un tassello nella costruzione di un potere libero da catene, *in primis* quelle della Costituzione, e “liberato”, attraverso compiacenti esecutori, dai fastidi della divergenza sociale e politica.

Leggi tiranniche già esistono, dalle norme che violano diritti in chiave razzista (esternalizzazione delle frontiere e demolizione del diritto di asilo) al diritto penale del nemico (dissenzienti, poveri e migranti) alla destrutturazione del diritto *ex parte* lavoratori: occorre assicurarsi l’esecuzione tirannica.

La revisione costituzionale è funzionale sia al depotenziamento della giustizia come limite al potere sia al suo asservimento al potere; riguarda la democrazia della Costituzione, il costituzionalismo, i diritti.

2. La magistratura come limite al potere e garanzia dei diritti

Conviene, per inquadrare il tema, muovere dai fondamentali, scusandosi sin d’ora per l’estrema sintesi.

pubblico ministero e in parte dei magistrati giudicanti...» (U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 93); per sintetici riferimenti storici, cfr., altresì, efficacemente, A. PIZZORUSSO, *L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, Torino, ed. 1990, pp. 29 ss.

⁸ Si veda, per una prima ricognizione, A. SPATARO, *La separazione delle carriere: repetita iuvant!*, in *Giustizia Insieme*, 21 gennaio 2025, che ricorda in specie le esperienze di Austria, Belgio, Germania, Francia, Spagna; mentre, ad esempio, quanto al Portogallo, si denuncia un’altra criticità, ovvero come la separazione delle carriere abbia prodotto un indebolimento della cultura della giurisdizione; ampiamente, cfr. C. GUARNERI, P. PEDERZOLI, *The Judicial System. The Administration and Politics of Justice*, Elgar Publishing, Cheltenham, 2020.

⁹ Ci si limita, *ex multis*, a ricordare le parole di Lelio Basso sulla necessità di sostituire «ad una democrazia puramente formale una democrazia sostanziale» (Assemblea costituente, sed. pom. 6 marzo 1947) e l’invito di Aldo Moro di non accontentarsi di «dichiarazioni astratte» (Assemblea costituente, sed. 13 marzo 1947).

¹⁰ «Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore» (C. L. DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, 1748, Vol. I, Libro XI, Cap. VI, ed. Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2007, p. 310).

La magistratura è un potere dello Stato¹¹, se pur connotato dall’essere diffuso, e, allo stesso tempo, è un limite al potere.

Il giudice è un potere, ma allo stesso tempo un contro-potere.

In primo luogo, entra in gioco la costruzione della democrazia costituzionale come architettura complessa, tesa a bilanciare e limitare i poteri attraverso la loro stessa co-esistenza: la magistratura è in sé potere e contropotere in quanto partecipa della limitazione del potere attraverso la separazione dei poteri e il loro equilibrio.

In secondo luogo, il potere giudiziario concorre a limitare il potere attraverso i pesi e contrappesi che disegnano le relazioni tra i poteri. Il potere giudiziario, in particolare, possiede strutturalmente il compito di essere contro il potere, deputato a salvaguardare l’argine dei diritti dall’esonazione dell’arbitrio, pubblico e privato. È per la sua natura un potere scomodo per il potere, qualsiasi potere, dalla politica che pretende di essere *legibus soluta* a chi per massimizzare il profitto non rispetta vincoli ambientali come diritti e sicurezza dei lavoratori. È il potere deputato a controllare e far valere i limiti del potere¹².

Lo spazio della magistratura delimitato dalla soggezione alla legge è allo stesso tempo la garanzia della sua indipendenza e la sua “forza” nei confronti degli altri poteri: «i giudici sono soggetti *soltanto* alla legge» (art. 101 Cost.; corsivo mio).

Montesquieu, secondo una nota espressione, definisce «dei tre poteri... quello giudiziario... in un certo senso nullo»¹³. Si può chiosare: a prescindere dal ruolo dell’interpretazione nell’applicazione del diritto¹⁴ e dall’opera di supplenza della politica, che rendono esplicita l’influenza del potere giudiziario, con le contraddizioni che reca con sé, esso è solo apparentemente “nullo” in quanto ha un compito imprescindibile: presidiare i confini del potere, lo spazio della libertà dall’autorità. Controlla l’esercizio del potere e interviene ad assicurare che rispetti i limiti, della Costituzione, delle leggi, del diritto internazionale ed euro-unitario, e tutela i diritti, i diritti civili come i diritti sociali, in negativo come in positivo¹⁵.

¹¹ Non merita approfondimento la distinzione tra ordine e potere, che ben può ritenersi «oziosa questione artificialmente costruita» (così L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Feltrinelli, Milano, 2012, pp. 169-170).

¹² Il riferimento è all’accezione del potere giudiziario come «strumento di garanzia dello Stato costituzionale nel suo complesso» (G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 132); con la precisazione che l’Autore ritiene che «legislazione e giurisdizione si affiancano alla base della norma fondamentale e quindi cooperano all’attuazione della Costituzione, anche se vi sono periodi in cui la conflittualità prevale sulla collaborazione» (G. SILVESTRI, *Drittwirkung*, in *Accademia*, n.7/2025, p. 290).

¹³ C. L. DE MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Vol. I, Libro XI, Cap. VI, cit., p. 314.

¹⁴ Per limitarsi ad un esempio, dall’impegno dei giudici nel «creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione» (P. CALAMANDREI, 30 marzo 1956, difesa di Danilo Dolci, in D. DOLCI, *Processo all’art. 4*, Sellerio, Palermo, 2011) alla «scomposizione in frammenti minuti» del documento costituzionale per evitare il ricorso all’interpretazione sistematica e teleologica dello stesso, depotenziandone la forza normativa «nel suo insieme» (G. TARELLO, *Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista-interprete*, in P. BARCELLONA (a cura di), *L’uso alternativo del diritto*, v. I, *Scienza giuridica e analisi marxista*, Laterza, Roma-Bari, 1973, p. 78).

¹⁵ Sull’azionabilità delle garanzie secondarie in relazione ai diritti sociali, per tutti, cfr. L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 2. *Teoria della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2007, spec. pp. 402 s.

In terzo luogo, il potere giudiziario – recita la Costituzione – amministra la giustizia «in nome del popolo» (art. 101). Il giudice, cioè, agisce nel contesto di una democrazia costituzionale, che richiede, per essere tale, insieme all'appartenenza della sovranità al popolo, la presenza di istituzioni non riconducibili ad una diretta legittimazione popolare, a garanzia, sintetizzando, dei diritti di tutte e di tutti, ovvero contro la maggioranza, a salvaguardia delle minoranze e del pluralismo.

Al centro della democrazia disegnata dalla Costituzione, è la persona, la sua emancipazione, su un piano di uguaglianza effettiva (ovvero di democrazia sociale): lo Stato e le sue istituzioni sono funzionalizzati alla garanzia della dignità e dei diritti di tutte le persone. La democrazia, si può ancora precisare, è pluralismo e conflitto¹⁶, e questo implica la costruzione di argini dalla tirannia della maggioranza, come, per l'appunto, la magistratura.

Ritorna il concetto di limite: da un lato, il richiamo al fondamento delle istituzioni, la sovranità popolare, *alias* la persona con i suoi diritti, come limite, sostanziale e funzionale ai poteri dello Stato; dall'altro lato, il fatto che essa si esercita, secondo il paradigma della sovranità popolare di una democrazia costituzionale, «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, c. 2, Cost.).

Il giudice, dunque, in una democrazia costituzionale, ne riflette l'essenza: la limitazione del potere e la garanzia dei diritti.

Indebolire, disarticolare e squalificare la funzione giurisdizionale si riverbera sulla democrazia tutta.

Per un esercizio effettivo dei compiti che le sono assegnati la magistratura deve essere indipendente. Conseguentemente, la Costituzione sancisce l'indipendenza esterna: «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104 Cost.) e la concretizza attraverso il Consiglio superiore della magistratura (Csm); e delinea le condizioni per l'indipendenza interna, del singolo giudice all'interno del corpo giudiziario: dall'immovibilità, all'assenza di gerarchia, ai compiti affidati al Csm.

Ne consegue, che, nel momento in cui la revisione costituzionale intacca l'indipendenza dei giudici, non si ragiona di una difesa, corporativa, o astratta, dei giudici stessi, di un potere, e nemmeno di una preconcetta salvaguardia della Costituzione come immodificabile, ma del mantenimento dei presupposti che assicurano l'essenza del costituzionalismo. In altri termini, l'indipendenza del giudice non è una prerogativa a sua tutela, ma connessa all'imparziale ed eguale applicazione della legge, al rispetto dei limiti del diritto, a garanzia in primo luogo dei diritti dei cittadini (una autorità al servizio della libertà?).

3. Lo stato di cose e la riforma

L'indebolimento della magistratura, come anticipato, è parte della involuzione autoritaria, insieme alla verticalizzazione del potere che avrebbe la sua sanzione costituzionale con la riforma

¹⁶ Cfr. G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2010.

del premierato (Atto Camera 1921, al momento silente)¹⁷, all’esautoramento del Parlamento, alla repressione del dissenso, all’espulsione e alla criminalizzazione della povertà (basti citare, da ultimo, la legge sulla sicurezza n. 80 del 2025), alla sterilizzazione del conflitto sociale.

Il giudice, quando esercita la sua funzione costituzionale è visto come un ostacolo da un potere che pretende di essere assoluto, senza limiti e senza contestazioni; è iscritto fra i nemici, che, oltre al classico trittico, migranti, dissenzienti e poveri, annoverano scuola, università, sindacati. Una precisazione: i giudici, come scuola, università e sindacati, possono essere iscritti nella *black list* del potere ma anche essere potenti dispositivi nella costruzione e nel mantenimento dell’edificio autoritario. In un’ottica autoritaria, occorre, dunque, debellarne le potenzialità in termini di critica e limite al potere, nonché, al contempo, assicurarsi i loro servigi nell’opera di disciplinamento della società (fra gli ultimi atti in tal senso si pensi ai disegni di legge che, distorcendo e mistificando l’antisemitismo¹⁸, mirano a colpire le mobilitazioni di studenti e docenti contro il genocidio e l’apartheid in atto a Gaza e in Palestina, ovvero il diritto di elaborazione e discussione di pensiero critico).

I giudici, del resto, già ora, sono arruolati nella repressione del dissenso¹⁹; e la magistratura non è certo esente da “mali”²⁰.

In primo luogo, ci sono i mali, per così dire, inerenti la funzione: lunghezza dei processi, inefficienza, errori giudiziari, certamente imputabili alle norme e alla carenza di organico, ma anche al “fattore umano”; come esistono mali correlati, *in primis* condizioni carcerarie inumane e degradanti. Tutti mali che non verrebbero incisi dalla revisione, ma al contrario potrebbero acuirsi in assenza di una solida e comune cultura della giurisdizione.

In secondo luogo, e su questi vorrei soffermarmi, vi sono i mali che possiamo definire “politici”: presenza di gerarchie più o meno occulte, tendenze autoritarie “autoctone”, atteggiamenti

¹⁷ *Modifiche alla parte seconda della costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica* (Atto Senato n. 935, approvato in prima deliberazione il 18 giugno 2024, ora Atto Camera n. 1921, in corso di esame in Commissione dal 4 luglio 2024).

¹⁸ Il riferimento è, per limitarsi ad alcuni esempi, al c.d. “ddl Gasparri”, *Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo* (Atto Senato n. 1627), come al c.d. “ddl Delfrio”, *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line* (Atto Senato n. 1722), che recepiscono, edificandovi un apparato di disciplinamento e sanzione, la controversa definizione di antisemitismo dell’IHRA; nel momento in cui si scrive il testo base adottato per la discussione è il c.d. “d.d.l. Romeo”, *Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo* (Atto Senato n. 1004), che muove anch’esso dalla medesima definizione; si segnala, per un differente approccio, il c.d. “ddl Giorgis”, *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa* (Atto Senato, n. 1765); per un approfondimento, cfr. V. PISANTY, *Antisemita. Una parola in ostaggio*, Bompiani, Milano, 2025.

¹⁹ Si vedano G. LOCATI, *Rimozione e criminalizzazione del conflitto*, in A. SOMMA (a cura di), *Diritti fondamentali e conflitto. Un dialogo tra le discipline*, Sapienza Università Editrice, Roma, 2024, pp. 215 ss.; L. PEPINO, *La criminalizzazione di attivisti e dissenzienti in Italia*, in *Questione Giustizia*, 9 settembre 2025; C. NOVARO, *Repressione giudiziaria e movimenti. Gli anarchici, i processi, le regole*, in *Volerelaluna.it*, 9 luglio 2019.

²⁰ ... e analogo discorso vale, ad esempio, per l’università: ma la critica allo stato di cose presenti non impedisce la difesa della funzione (sull’università, cfr. T. MONTANARI, *Libera università*, Einaudi, Torino, 2025).

servili nei confronti dei *desiderata* del potere. Si ragiona dell'ansia repressiva di alcune procure (e non solo), che si ergono a tutrici di un ordine pubblico sempre più sbilanciato in senso ideale, con una tendenza al passivo recepimento delle informative di polizia, come di approcci classisti, razzisti e patriarcali; di una giustizia forte contro i deboli e debole contro i forti²¹.

Il giudice, in altri termini, non è immune da cedimenti alle sirene del potere (politico ed economico) né dal recepire istanze, proprie o *mainstream*, che lo vedono zelante esecutore di una giustizia diseguale e veicolo di autoritarismo. Il panpenalismo, ovvero un populismo penale, che ha visto solo con il governo Meloni l'introduzione di nuove quarantotto fattispecie di reato, costruite secondo il paradigma del diritto penale del nemico (e dell'amico)²², non di rado trova consonanza in orientamenti giudiziari che intendono in modo tutt'altro che minimo il diritto penale²³ (sovradeterminazione di fattispecie penali, abuso di misure cautelari, ricorso smodato al concorso di persone e all'associazione a delinquere) e privilegiano l'autorità (a partire dal favore nei confronti delle forze di polizia rispetto ad altri corpi e funzioni statali)²⁴.

Il diritto penale dell'amico veicola l'immagine dello Stato come ordine pubblico e la riforma in questione apre ad un rapporto privilegiato fra il pubblico ministero, la polizia e il potere esecutivo²⁵: indebolisce il giudice come contropotere e rafforza il giudice come oppressore.

In terzo luogo, una precisazione: difendere il ruolo costituzionale del giudice non significa cedere al fascino dell'oligarchia giudiziaria, che sia nel segno del neocostituzionalismo o di una tecnocrazia di esperti di diritto²⁶. I giudici possono – e devono – difendere lo stato di diritto e impedire in particolare esondazioni rispetto all'argine costituzionale ma l'argine è rimesso alla cura quotidiana e alla resistenza di cittadine e cittadini, alle forze sociali e politiche. Al giudice non deve essere affidato il compito di risolvere i mali del mondo e il giudice non deve presentarsi come «arbitro in terra del bene e del male»²⁷: a ciascuno il suo compito, ognuno secondo i suoi limiti.

²¹ Sovvengono i versi di Edgar Lee Masters (*Antologia di Spoon River*, 1915): «Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati ritta sui gradini di un tempio marmoreo. Una gran folla le passava dinanzi, alzando al suo volto il volto implorante. Nella sinistra impugnava una spada. Brandiva questa spada, colpendo ora un bimbo, ora un operaio, ora una donna che tentava di ritrarsi, ora un folle. Nella destra teneva una bilancia; nella bilancia venivano gettate monete d'oro da coloro che schivavano i colpi di spada...».

²² Sia consentito rinviare a A. ALGOSTINO, *I diritti speciali del nemico e dell'amico: un diritto penale contro la Costituzione*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2025 (nonché in *Questione giustizia* online, 8 aprile 2025), e, per approfondimenti, al fascicolo citato intitolato *Il diritto penale della destra*.

²³ Dimenticato è il pensiero di Beccaria con l'idea che «punire è un male necessario, cui è giusto rassegnarsi solo in caso di assoluta necessità», con le riflessioni sull'«origine politica ed economica» del crimine, sul suo essere fenomeno di classe (P. AUDEGEAN, *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 26 e p. 108).

²⁴ Sul punto, cfr. G. FABINI, E. GARGIULO, S. TUZZA, *Polizia. Un vocabolario dell'ordine*, Mondadori, Milano, 2023.

²⁵ Il pubblico ministero assume le vesti di «una sorta di agente speciale, scortato dall'esecutivo e con a disposizione anche la polizia giudiziaria» (C. DE FIORES, *Dal governo, per il governo, del governo*, cit., p. 30); «il pubblico ministero, del tutto separato dai giudici, sarà ancora più legato alla polizia giudiziaria, alle sue logiche, alle matrici culturali di agenzie che, per natura, agiscono in base a obiettivi posti dal governo» (R. DE VITO, *Qualcosa da separare c'è: pubblici ministeri e agenti*, in *il manifesto*, 15 gennaio 2026).

²⁶ In senso critico, per tutti, R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano, 2021; M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enciclopedia del diritto – Annali*, vol. IX, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 391 ss.; A. SCHIAVELLO, *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?*, in *Diritto&Questioni Pubbliche*, n. 3, 2003, pp. 11 ss.

²⁷ F. DE ANDRÈ, *Un giudice*, 1971.

In sintesi, certamente lo stato della giustizia è lungi dall'essere ottimale, ma la revisione costituzionale non solo non ne cura i mali, ma li aggrava; mentre, ad esempio, senza incidere sulla Costituzione – e senza ipotizzare in questa sede interventi legislativi – un semplice incremento delle risorse e di organico (muovendo dalla stabilizzazione dei lavoratori precari) ne allieverebbe alcuni.

Proprio i mali della giustizia rendono evidente la necessità di mantenere l'indipendenza, *in primis*, rispetto al potere esecutivo, nonché l'opportunità di implementare una comune cultura della giurisdizione che, anche grazie al pluralismo delle correnti (una ricchezza, al netto della sua degenerazione, il correntismo)²⁸, possa accrescere la coerenza della magistratura rispetto al perseguimento del progetto costituzionale²⁹.

Una indipendenza tanto più necessaria a fronte di una legislazione che sempre più spesso attenta alla garanzia dei diritti (si pensi, per tutti, alla restrizione del diritto alla protesta, attraverso provvedimenti che limitano la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di riunione; o allo svuotamento del diritto di asilo), abbandona il disegno costituzionale (il defianziamento che di fatto spoglia i diritti sociali; la flessibilizzazione e la deregolamentazione che demoliscono il lavoro come strumento di dignità) e riflette le mire egemoniche di una politica e di un sistema economico che pretendono di agire svincolati da ogni limite.

Una magistratura depotenziata e “indirizzata” dall'esecutivo può esercitare un ruolo attivo nella neutralizzazione del dissenso, così come restare in silenzio a fronte della demolizione della democrazia sociale, dell'uguaglianza e della solidarietà (si pensi all'autonomia differenziata *à la Calderoli*), dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali.

Veniamo dunque al contenuto della riforma: in che modo la revisione indebolisce la magistratura e ne mina l'indipendenza?

4. *L'iter* della revisione costituzionale: credere, obbedire, approvare

Muoviamo dal principio. L'iniziativa del disegno di legge costituzionale è governativa: dunque, non vi è stato coinvolgimento delle opposizioni nella progettazione e nella stesura. In Parlamento, la maggioranza, forte dei propri numeri, ha ignorato qualsivoglia emendamento ed eluso qualsiasi interlocuzione effettiva: le approvazioni si sono succedute a ritmo serrato e il testo governa-

²⁸ Compito delle associazioni di magistrati dovrebbe essere il «confronto fra i diversi modi possibili di rendere giustizia»; se sono diventate «strumento di gestione del potere», «per quale motivo... chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?» (F. PALLANTE, *Carriere separate, in realtà un assist al correntismo*, in *il manifesto*, 28 dicembre 2025); sulla distinzione tra correnti e correntismo, in difesa delle ragioni dell'associazionismo, cfr., da ultimo, E. BRUTI LIBERATI, *La riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario*, in *Questione giustizia on line*, 29 luglio 2025, anche per il riferimento alle posizioni sul tema assunte in ambito Onu.

²⁹ In tema, si vedano, fra i molti, E. LAMARQUE, *La Costituzione interpretata dall'autorità giudiziaria*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, pp. 53 ss.; G. AZZARITI, A. DI MARTINO, A. SOMMA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto. Un confronto di prospettive critiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

tivo non ha subito modifica alcuna³⁰. L’ormai consueto esautoramento del Parlamento e la sua riduzione ad una funzione notarile – un’emarginazione che, per inciso, non può certo dar luogo ad una consuetudine costituzionale o risolversi in una modifica tacita, ma integra una violazione della Costituzione – è aggravato dalla considerazione che si tratta di una revisione della Costituzione, di norme, cioè, che concernono il patto sociale, le radici dello stare insieme, la costruzione della democrazia.

È una revisione costituzionale *di parte*, e il fatto che ciò integri una prassi, inaugurata nel 2001 dal centrosinistra con la riforma costituzionale del Titolo V, non sminuisce il suo vizio congenito; accentuato dalla totale chiusura a qualsivoglia emendamento del testo. Si manifesta, inoltre, la logica dei tempi: la dicotomia amico/nemico, propria della guerra e dell’esclusione, surroga l’orizzonte, pluralista, del processo di integrazione politica proprio di una democrazia includente.

È una revisione che, da un lato, è frutto di istanze politiche transeunti (da storici e attuali istinti vendicativi contro i giudici alla distrazione politica utile ad occultare una questione sociale in costante inasprimento a equilibrismi e tattiche interni alla maggioranza); dall’altro lato, è un tassello di un disegno di lungo corso di smantellamento della Costituzione e della democrazia³¹ e si inserisce nel contesto globale di involuzione autoritaria, di un interregno in rapida caduta verso forme che coniugano concentrazione del potere politico ed economico, sintetizzate in locuzioni come tecno-fascismo, plutocrazia, fascio-liberismo, neoliberismo autoritario.

Il disegno di legge, dunque, sin dalla sua nascita e dal suo percorso, si presenta irrispettoso del ruolo del Parlamento e della *ratio* sostanziale della procedura di revisione costituzionale, con le relative ricadute in termini di separazione dei poteri, forma di governo e, correlatamente, forma di Stato. La democrazia può convivere con differenti forme di governo e assetti istituzionali, ma oltre una certa soglia di concentrazione del potere si incide sulla forma di Stato, sullo stato di diritto³².

La Costituzione da spazio condiviso e comune diviene oggetto di contesa e preda di volontà demolitrici. È una revisione, in questo senso, non della Costituzione, ma *contro la Costituzione*, i suoi principi, la democrazia che essa disegna.

³⁰ Il testo, in identica formulazione, è stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025, e dal Senato il 22 luglio 2025; quindi, segue la seconda deliberazione della Camera il 18 settembre 2025 e, infine, l’approvazione del Senato il 30 ottobre 2025 (con pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025).

³¹ Facile citare il Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli, che mirava ad introdurre la “responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull’operato del P.M.” (modifica costituzionale) e la responsabilità del CSM verso il Parlamento; per tacere della previsione – altro tema recentemente agli onori delle cronache – “esami psicoattitudinali preliminari”.

³² «La funzione giurisdizionale costituisce una forma di razionalizzazione del sistema costituzionale stesso tendente ad assicurare il rispetto del principio costituzionale dello “stato di diritto”» (A. PIZZORUSSO, *L’organizzazione della giustizia in Italia*, cit., p. 93).

5. Frammentazione, verticalizzazione e sorteggio: tre organi per indebolire la magistratura

Quanto ai contenuti della revisione, tre sono i suoi assi portanti: sdoppiamento del Csm; sorteggio come metodo di scelta dei membri elettivi; istituzione dell’Alta Corte disciplinare³³.

Primo: lo sdoppiamento del Csm. Il Consiglio superiore della magistratura sarà scisso in Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente; al Consiglio verrà sottratta la competenza disciplinare, attribuita all’Alta Corte disciplinare.

Nota critica *prima facie*: si rivela un indebolimento degli organi di autogoverno attraverso la frammentazione istituzionale e la sottrazione di competenze. La moltiplicazione degli enti e la ripartizione delle funzioni depotenzia il senso di una istituzione che, pur nel prevedere attraverso i membri laici e la presidenza affidata al Presidente della Repubblica un raccordo con le istituzioni costituzionali, tutela l’autonomia della magistratura dagli altri poteri dello Stato³⁴.

Non è fantacostituzione, inoltre, preconizzare che un pubblico ministero separato sia attratto nella sfera di influenza dell’esecutivo: separare per asservire?

La revisione prevede di mantenere, all’articolo 104, il riferimento alla «magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», con la precisazione che essa «è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente», ma l’esperienza comparata, i trascorsi storici e un contesto che registra una tendenza colonizzatrice dell’esecutivo nei confronti degli altri poteri dello Stato mostrano come il rischio di una influenza del Governo sia tutt’altro che irrealista (ad esempio attraverso una dilatazione dei compiti organizzativi del Ministro della giustizia o rafforzando la connessione fra pubblico ministero, polizia giudiziaria, Ministro dell’interno). Senza trascurare la considerazione che è il contenuto stesso della riforma che interviene indebolendo strumenti e garanzie di indipendenza, svuotando l’articolo 104, incidendo sul piano dell’effettività.

Secondo: il sorteggio. Muta la composizione dei Csm, relativamente ai membri elettivi, sia laici sia togati, mentre permane invariata la componente di diritto (il Presidente della Repubblica, che presiede entrambi, e, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione).

I componenti elettivi saranno estratti a sorte: per la componente laica, un terzo, è previsto un sorteggio “mediato” («da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione»); per la componente togata, i due terzi, è introdotto un sorteggio secco, senza filtro, «rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge».

³³ Da ultimo, si segnalano, per approfondimenti sui diversi profili, gli interventi al Seminario “La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione”, Firenze, 23 gennaio 2026, pubblicati in *Osservatorio AIC*, n. 2/2026.

³⁴ Se il raccordo è opportuno e consente di «attenuare... gli inconvenienti determinati dall’eccessiva separatezza», resta che esso deve «evitare di mettere in pericolo l’indipendenza del giudice» (A. PIZZORUSSO, *L’organizzazione della giustizia in Italia*, cit., p. 71).

Il sorteggio, da un lato, esprime sfiducia e svislisce ciascun giudice ritenuto fungibile rispetto ad ogni altro, nonché incapace di scegliere i propri rappresentanti (ovvero garanti), in uno con la denigrazione mediatica che da anni accompagna la giustizia (basti ricordare, da ultimo, l'attacco ai giudici in occasione delle pronunce sui centri per stranieri in Albania, l'ossessiva persistenza del “caso Garlasco”, le passioni mobilitate contro i giudici nella vicenda della “famiglia nel bosco”); dall'altro lato, toglie voce alla varietà e complessità delle interpretazioni, depriva la ricchezza di visioni che attraversano la magistratura e la riflessione che scaturisce dal confronto.

Si presuppone un corpo indifferenziato, una uguaglianza astratta, che non esiste, svilendo il pluralismo; si semplifica e riduce artificialmente l'immagine del giudice a quella di mero esecutore “meccanico” della legge.

Le modalità di sorteggio presentano, inoltre, ulteriori criticità: a) quanto ai laici, non essendo stabilito il numero di eletti nell'elenco né le modalità della loro elezione, e, in specie, non essendo previste maggioranze qualificate, si rischia che l'elezione si risolva in una scelta (quasi) *ad personam* e che sia rimessa al solo *continuum* maggioranza parlamentare-governo; b) stante le differenze nel sorteggio fra laici e togati, si crei una forte e omogenea componente laica a discapito di una frammentata e debole componente togata.

Tutte considerazioni, quelle svolte, che confluiscono nell'indebolire la funzione costituzionale della magistratura, nel delegittimare i giudici, con quanto ne consegue in termini di esistenza di limiti al potere e di garanzia dei diritti.

Terzo: l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare³⁵, alla quale, come dal *nomen omen*, è attribuita la giurisdizione disciplinare³⁶. Il nuovo organo è composto da quindici giudici: tre laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti (elenco compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall'insediamento mediante elezione); sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità³⁷.

Qualche considerazione: il sorteggio per i membri togati è ristretto su base gerarchica, connotando in senso verticistico la Corte e veicolando l'immagine di un potere piramidale in luogo di diffuso, con quanto ne consegue in tema di *vulnus* all'indipendenza interna; per i membri laici, il sorteggio incide in misura minore, rispetto ai togati, oltre ad essere, come nel caso dei Csm, temperato e muovere da un elenco formato senza garanzie di rispetto del pluralismo e di tutela delle minoranze; muta la proporzione fra membri laici e togati rispetto al Csm (rispettivamente 2/5 e 3/5 in luogo di 1/3 e 2/3).

³⁵ In argomento, cfr. AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare. Pro e contro di una proposta che fa discutere*, a cura di R. BALDUZZI, G. GRASSO, EDUCatt, Milano, 2025.

³⁶ Assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni dei magistrati restano in capo ai due Csm.

³⁷ Il nuovo testo dell'art. 105 Cost. prevede che «I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni» e che «L'incarico non può essere rinnovato».

L'impugnazione delle sentenze dell'Alta Corte è ammessa, anche per motivi di merito, solo dinanzi all'organo stesso (con l'unica accortezza di escludere i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata): un anomalo appello a sé, che non può che accentuare i rischi per l'indipendenza interna connessi alla composizione verticistica; nonché il pericolo che, attraverso i vertici, ad essere controllati ed indirizzati dall'esterno siano tutti i giudici.

6. Il referendum *oppositivo* e la sicurezza *dal* potere

La revisione costituzionale sarà oggetto di referendum, su richiesta di un quinto dei componenti di ciascuna camera (trattasi di quattro differenti richieste presentate rispettivamente da parte di 80 deputati di maggioranza, 80 deputati di opposizione, 40 senatori di maggioranza e 40 senatori di opposizione)³⁸, nonché di cinquecentomila elettori.

È un referendum *oppositivo*³⁹, non, come da *vulgata*, *confermativo*⁴⁰, stante che la sua *ratio* è consentire di opporsi ad una modifica del patto sociale, che in quanto concerne i fondamenti del vivere insieme richiede la più ampia discussione e condivisione possibile. I soggetti ai quali è attribuita l'iniziativa, un quinto dei membri di ciascuna camera, cinque consigli regionali, cinquecentomila elettori, evidenziano la sua funzione *contro-maggioritaria*. Il ricorso al referendum *oppositivo* da parte delle stesse forze che hanno approvato la revisione (come è avvenuto nel 2001 per la riforma del titolo V della Costituzione e nel 2016 per la riforma c.d. Renzi-Boschi) rappresenta uno stravolgimento dell'istituto, ancor più evidente se esso viene utilizzato *à la De Gaulle* quale plebiscito sull'operato del Governo; affiora l'affinità con l'acclamazione del capo sottesa alla riforma sul premierato e la sostituzione dell'«effettiva partecipazione» dei cittadini (art. 3 Cost.) con il plauso della folla dei sudditi.

La forzatura del Governo sulla fissazione della data, in collisione con il senso del referendum e, in particolare, della richiesta rimessa alla sottoscrizione da parte di cinquecentomila elettori⁴¹,

³⁸ Cfr. Corte suprema di Cassazione, Ufficio centrale per il referendum, ordinanza del 18 novembre 2025.

³⁹ Da ultimo, sul punto, cfr. R. ROMBOLI, *La Costituzione ha voluto un referendum oppositivo, non confermativo*, in *Giustizia insieme*, 18 gennaio 2026.

⁴⁰ La locuzione “referendum confermativo”, non presente nella legge 25 maggio 1970, n. 352, *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*, compare nei D.P.R. di indizione dei referendum costituzionali (per tutti, si cita il D.P.R. 3 agosto 2001, recante *Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*), ma certo non si può inferire dall'aggettivazione utilizzata in tale atto argomentazione idonea a rovesciare la sua *ratio* costituzionale.

⁴¹ Puntuali osservazioni sul punto sono in E. GROSSO, *Ha senso una ulteriore richiesta di referendum popolare?*, in *MicroMega on line*, 16 gennaio 2026; G. AZZARITI, *La data del referendum, la fretta del Governo, i diritti dei cittadini*, in *Volerelaluna.it*, 15 gennaio 2026.

Si vedano, TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza 28 gennaio 2026, n. 1694, sul ricorso contro la fissazione della data del referendum; nonché, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio centrale per il referendum, ordinanza del 6 febbraio 2026, che, nel pronunciarsi sulla legittimità della richiesta referendaria sottoscritta da (almeno) cinquecentomila elettori e la riformulazione del quesito, ragiona di «diverse legittimazioni ad esercitare un diritto contemplato dalla Costituzione» e afferma come l'ammissione della richiesta referendaria da parte di uno dei soggetti legittimati non sia esclusiva nei confronti dell'ammissione di un'altra.

acuisce la percezione di una trasfigurazione dell'istituto, arruolato nella logica passivizzante e omogeneizzante dell'acclamazione in luogo dell'orizzonte della discussione e del pluralismo.

Forse la revisione costituzionale verrà interpretata come test sul Governo, o nei termini di uno scontro fra magistratura e politica, ma occorre essere consapevoli che si ragiona di un tassello nello stravolgimento della Costituzione e nella costruzione dell'edificio del neoliberalismo autoritario: che nei disegni per il futuro vi è la figura di un giudice pronò ai voleri del potere, pronto a perseguire i deboli e difendere i forti, a praticare una giustizia diseguale e a punire il dissenso.

È opportuno allora ribadire che in questione non è la separazione delle carriere ma l'indipendenza della magistratura, come limite al potere e garanzia dei diritti. Come è necessario ricordare il contesto⁴²: una democrazia ossimoricamente connotata come democrazia del capo, segnata da una militarizzazione crescente, come pulsione alla guerra e arruolamento nella logica amico/nemico; una democrazia svuotata e atrofizzata da una rappresentanza asfittica, marginalizzata e sterilizzata da provvedimenti che reprimono il dissenso, dove la partecipazione è sostituita dal principio di autorità.

L'oscurità dei tempi rende ancora più incisivo fermare ogni passo nel segno dello svuotamento e stravolgimento della Costituzione, che si traduce nella rottura del limite quale difesa dal potere e dall'arbitrio. Nell'era in cui i limiti del diritto vengono travolti con tracotanza, a livello nazionale come internazionale, diviene vieppiù necessario preservare ogni limite intrinseco alla democrazia costituzionale.

La giustizia diseguale o di segno autoritario, al servizio del potere, esiste anche oggi, ma rappresenta uno sviamento rispetto alla Costituzione e il giudice ha i presidi costituzionali necessari per muoversi nel solco della Costituzione e della sua attuazione: se la sua indipendenza sarà minata saranno normalizzate distorsioni repressive e giustizia diseguale; le vocazioni autoritarie come le mire egemoniche di un capitalismo senza freni avranno un nuovo alleato.

L'intento di squalificare i giudici (negando le peculiarità di ciascuno) e “normalizzare” la loro funzione (colpendo il pluralismo interpretativo che accompagna le correnti e la relativa dialettica) si coniuga con la volontà sottesa alla separazione: porre sotto controllo dell'esecutivo i pubblici ministeri, favorendo un loro rapporto privilegiato con la polizia giudiziaria e il ministro della giustizia, aggirando l'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla Costituzione a garanzia dell'indipendenza della magistratura, dell'imparzialità e dell'uguaglianza effettiva di fronte alla legge⁴³.

Il disegno autoritario veicolato dall'attacco alla magistratura è duplice: depotenziare il ruolo dei giudici come garanti dei diritti e dei limiti del potere e favorire il loro arruolamento in chiave repressiva del dissenso e del conflitto, al servizio del potere, politico ed economico.

⁴² Cfr. G. AZZARITI, *Il contesto della riforma*, in *Questione giustizia on line*, 16 dicembre 2025.

⁴³ Sul legame fra indipendenza e imparzialità del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale, cfr., per tutti, G. SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, cit., p. 128; nonché ID., *Audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, avente ad oggetto i Ddl nn. 1353 e 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)*, 25 febbraio 2025, ora in *Questione giustizia on line*, 3 marzo 2025, laddove si paventa altresì la creazione di «un corpo separato ed autoreferenziale di accusatori, sempre più astretti ad un vincolo di risultato, la condanna», con la configurazione di una «ipertrofia dell'accusa».

La questione non è stare dalla parte del governo o dei magistrati, ma dalla parte della democrazia costituzionale, della limitazione del potere e della garanzia dei diritti.

Title: The Judiciary as a Countervailing Power: A Critical Analysis of Constitutional Amendment Concerning the Organisation of the Judiciary

Parole chiave: magistratura – indipendenza della magistratura – potere – separazione dei poteri – referendum

Keywords: Judiciary – Judicial Independence – Power – Separation of powers – Referendum

Abstract [It]: Il nodo sotteso alla revisione costituzionale in materia di giustizia non è la separazione delle carriere, bensì l'indipendenza della magistratura. Il fine è un giudice che invece di garantire la *sicurezza dal potere*, limitandolo, assicuri la *sicurezza del potere*?

Muovendo da questa considerazione il contributo riflette sulle criticità che, sin dall'*iter* di approvazione, connotano la revisione costituzionale in materia di giustizia. *Fil rouge* e parametro sono i “fondamentali” in tema di potere giudiziario, ovvero la limitazione del potere e la garanzia dei diritti, che restituiscono il senso della magistratura come elemento della democrazia costituzionale, rendendo altresì evidente la necessità di ragionare contestualizzando la riforma nel momento storico esistente.

Abstract [En]: The fundamental issue underlying the constitutional reform in the field of justice is not the separation of judicial careers, but the independence of the judiciary. The question, therefore, is whether the reform is intended to produce a judiciary that, rather than fulfilling its counter-majoritarian function by limiting public power, is instead called upon to secure and stabilize that power.

Proceeding from this premise, the contribution examines the critical aspects that have characterized the constitutional reform in the field of justice since its very inception and approval process. The guiding thread and analytical benchmark are the “fundamentals” of judicial power – namely, the limitation of power and the protection of rights – which restore the understanding of the judiciary as a constitutive element of constitutional democracy and, at the same time, make evident the need to assess the reform within its specific historical and political context.